

Assicurazione sulla vita a premio unico ricorrente con versamenti liberi con capitale rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Contopolizza Protetto Light

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 6 febbraio 2019 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - www.italiana.it, italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2017 il patrimonio netto della Società è pari a 456.591.589 euro, di cui 40.455.078 euro relativi al capitale sociale e 416.136.511 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al **338%** e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 610.031 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – pari a 180.507 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 81.228 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Principali:

- "CONTOPOLIZZA PROTETTO LIGHT" è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico o unico ricorrente con capitale rivalutabile, le cui prestazioni sono collegate alla gestione separata "Prefin TOP" (Regolamento reperibile all'indirizzo www.italiana.it). **La prestazione in caso di vita** corrisponde nel caso di sopravvivenza dell'assicurato e dopo almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto, un importo pari al valore di disinvestimento (valore di riscatto) del capitale assicurato quale risulta alla data di richiesta da parte del Contraente. In caso di riscatto totale per:
 - 1) cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi consecutivi;
 - 2) acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli;
 - 3) grandi interventi chirurgici del Contraente,è comunque garantita la liquidazione di una prestazione non inferiore al capitale iniziale sottoscritto con i versamenti effettuati (al netto di eventuali riscatti parziali).
- **In caso di decesso** il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquiderà il capitale maturato a tale data, garantendo comunque almeno il capitale iniziale assicurato. Nel caso in cui la data dell'evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto adeguando "pro-rata temporis" il capitale maturato nell'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell'evento. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Opzioni:

- Opzione di "**Liquidazione ricorrente**"

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere la liquidazione, ad ogni ricorrenza anniversaria, di un importo pari a quanto maturato a fronte della rivalutazione annuale riconosciuta sul contratto, esattamente come se si trattasse di una cedola. La liquidazione verrà effettuata esclusivamente quando, per effetto della rivalutazione, sul contratto dovesse risultare un importo superiore ai capitali inizialmente assicurati (eventualmente riproporzionati nel caso di riscatti parziali) di almeno 150 Euro.

- Opzione di **"Conversione in rendita"**

Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:

- a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
- b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
- c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste limitazioni di copertura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione".
	Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla residenza del Contraente o alla variazione della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, avviene con le seguenti modalità: ▪ il primo premio ricorrente o gli eventuali versamenti aggiuntivi devono essere pagati con addebito sul conto corrente intestato al Contraente e acceso presso una filiale della Banca del Piemonte. ▪ Gli eventuali premi ricorrenti successivi al primo possono essere versati esclusivamente tramite procedura di incasso automatico a mezzo SDD. Il Contraente deve versare tramite addebito sul conto corrente almeno le prime 2 mensilità (nel caso di frazionamento mensile). Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati. Contraente può variare (o anche azzerare) l'importo del versamento annuale pattuito nel piano sottoscritto in proposta, e/o il frazionamento dello stesso. Il contratto prevede il versamento di un premio unico o di un premio unico anticipato di importo non inferiore a 1.200 euro annui. I versamenti integrativi possono essere di importo non inferiore a 500,00 euro e non superiori a 100.000,00 euro per annualità assicurativa.
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
Sconti	L'intermediario ha la facoltà di applicare sconti diminuendo il caricamento sul premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.
Sospensione	In deroga a quanto previsto all'art. 1924 secondo comma del Codice Civile, il mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, non comporta l'immediata risoluzione del contratto ma determina la sospensione della garanzia assicurativa, limitatamente al solo premio insoluto, per un periodo massimo di un anno.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato al netto delle spese di emissione effettivamente sostenute.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione effettivamente sostenute.
Risoluzione	Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento dei premi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche che intendono rendere possibile l'accumulo di un capitale con un profilo di rischio/rendimento orientato alla protezione e all'incremento dello stesso nel medio-lungo periodo



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del contraente:

- **costo di emissione:** 20 euro
- **costo per premi ricorrenti:** 2 euro su ogni premio ricorrente successivo
- **costi per la liquidazione ricorrente della rivalutazione:** 2 euro per ogni operazione di liquidazione annua
- **costi per l'erogazione della rendita:** 1.25%
- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 23,93% con riferimento ad un premio versato pari a € 10.000,00.
- **caricamento proporzionale al premio:** Per ogni versamento effettuato sono previste spese di emissione ed acquisizione globalmente pari ad un'aliquota del premio stesso che dipende dall'ammontare dei premi complessivamente versati fino a quel momento, compreso quello in pagamento, al netto dei diritti fissi come sa seguente tabella:

Cumulo premi versati	Aliquota complessiva spese emissione
Compreso tra € 1.200,00 e € 9.999,99	4,00%
Compreso tra € 10.000,00 e € 14.999,99	3,00%
Compreso tra € 15.000,00 e € 49.999,99	2,50%
Compreso tra € 50.000,00 e € 99.999,99	2,00%
Compreso tra € 100.000,00 e € 499.999,99	1,00%
Superiore a € 499.999,99	0,10%

- **costo di riscatto:** costo fisso di € 5,00 per riscatto totale o parziale.

Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quarta annualità di polizza, è prevista l'applicazione di una commissione di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi come da tabella che segue:

PENALITA' DI RISCATTO	
Anni trascorsi	% di penalità
2 ^a annualità	1,00%
3 ^a annualità	0,75%
4 ^a annualità	0,50%

 Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?							
Non è previsto alcun consolidamento del valore raggiunto ma, ai fini della determinazione della prestazione di riferimento per il valore di riscatto, alle ricorrenze quinquennali del contratto, viene in ogni caso garantito almeno il capitale iniziale sottoscritto con i versamenti effettuati (sempre al netto di eventuali riscatti parziali).							
 Sono previsti riscatti o riduzioni?	<table border="1"> <tr> <td>RISCATTO</td> <td>☒ SI</td> <td>☐ NO</td> </tr> <tr> <td>RIDUZIONE</td> <td>☐ SI</td> <td>☒ NO</td> </tr> </table>	RISCATTO	☒ SI	☐ NO	RIDUZIONE	☐ SI	☒ NO
RISCATTO	☒ SI	☐ NO					
RIDUZIONE	☐ SI	☒ NO					
Valori di riscatto e riduzione	Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato purché sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento del contratto stesso. Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato quale maturato alla data di richiesta del riscatto stesso. Nel caso in cui la data di richiesta non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato adeguando "pro-rata temporis" il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di richiesta del riscatto. La Società si impegna, solo ed esclusivamente alle ricorrenze quinquennali del contratto, a corrispondere un valore di riscatto almeno pari alla somma dei capitali inizialmente originati alla sottoscrizione dei versamenti effettuati (eventualmente riproporzionati in base ai riscatti parziali già corrisposti). Salvo quanto indicato in coda al presente articolo per vicende eccezionali legate alla situazione del Contraente, nessuna garanzia sul valore di riscatto è invece operante nelle altre annualità. Il riscatto può essere: ✓ totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto; ✓ parziale, limitato ad una parte del capitale disponibile. In questo caso il capitale residuo che non potrà risultare inferiore a Euro 1.000,00 e continuerà ad essere annualmente rivalutato. Il riscatto parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi versamenti integrativi. Qualora il riscatto (anche parziale) venga richiesto prima del termine della quarta annualità di polizza, è prevista l'applicazione di una commissione di disinvestimento. Oltre il termine della quarta annualità di polizza il valore disponibile viene liquidato per intero. In caso di riscatto totale per: 1) cessazione dell'attività lavorativa del Contraente che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi consecutivi; 2) acquisto prima casa per il Contraente o per i suoi figli; 3) grandi interventi chirurgici del Contraente; è comunque sempre garantita la liquidazione di una prestazione non inferiore al capitale iniziale sottoscritto con i versamenti effettuati (sempre al netto di eventuali riscatti parziali).						
Richieste di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". Indirizzo: Via Traiano, 18 – 20149 Milano Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001 E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it						

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	"Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it. - <i>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</i>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	• I premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta. • Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A., in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente - sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all'imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici e equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. • Nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNIVERSARIA L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.